



CONDOTTE RECIPROCHE NON ESCLUDONO LO STALKING CONDOMINIALE. CASS. N. 36576/2025

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

INDICE

- 1 IL FATTO;**
- 2 IL CASO:**
- 3 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;**
- 4 CONCLUSIONI.-**

1 IL FATTO

Che nei condomini italiani possano nascere tensioni è cosa nota: rumori, offese, dispetti più o meno “creativi”.- Ma quando questo clima esasperato supera la soglia della normale conflittualità e diventa **persecuzione**, entra in scena il reato di **atti persecutori, c.d. stalking.-**

La Cassazione, con la sentenza **n. 1420/2025**, interviene su un tema delicatissimo: **se, in ambito condominiale, due persone litigano, si provocano e si fanno dispetti reciprocamente, è ancora possibile parlare di stalking?**

2 IL CASO

A Torino, un condomino viene sottoposto alla misura cautelare del **divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico**, poi aggravata dall'**obbligo di presentazione trisettimanale** alla polizia. L'accusa? Una lunga serie di condotte moleste verso una vicina:

- **rumori fortemente molesti**, anche di notte;
- **offese personali**;
- **dispetti continui**, ripetuti negli anni;
- una condotta invasiva e destabilizzante iniziata anni prima.-

Il condominio ricorre in Cassazione sostenendo che i rapporti erano **reciprocamente conflittuali**: insomma, non c'era uno stalker e una vittima, ma **due persone che litigavano**.-

3 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte è chiarissima: **la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude affatto il reato di stalking, perché è necessario verificare gli effetti prodotti sulla vittima e sulla persistenza della condotta**.-

Ciò che conta non è un giudizio simmetrico sulla litigiosità dei vicini, ma la presenza di **tre elementi fondamentali**:

1. **Stato d'ansia o paura** concreto e grave nella persona offesa;
2. **Timore** per la propria incolumità o per quella di persone vicine;
3. **Alterazione delle abitudini di vita** (es. evitare la casa, modificare orari, cambiare comportamenti quotidiani).-

Quindi la Cassazione ha rigettato la richiesta dell'indagato, che, oltretutto, nel frattempo si era trasferito in altra abitazione, perché “un

*eventuale allontanamento **non fa venir meno di per sé il rischio di recidiva**, specie in presenza di anni di comportamenti invasivi”.-*

CONCLUSIONI

La sentenza della Cassazione ribadisce con forza un principio chiave: non conta chi ha iniziato, né quanto acceso possa essere stato lo scambio; a rilevare è **l’impatto concreto sulla vittima**, il suo stato d’ansia, la paura, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.-

Se il principio può valere per ogni forma di stalking, nei contesti condominiali questo messaggio è ancora più evidente: il classico “botta e risposta” **non autorizza nessuno a oltrepassare la soglia del lecito**. Se il comportamento di uno dei protagonisti diventa **sistematico, invasivo e destabilizzante**, tanto da schiacciare l’altra parte in un vortice di tensione e timore, il perimetro dell’art. 612-bis c.p. è pienamente integrato.-